COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
PROVINCIA DI NUORO

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 45 del 23-09-2020

PROPOSTA

OGGETTO	**TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE. DETERMINAZIONI**

L'Assessore al Bilancio

PREMESSO:

- Che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da SARS-CoV-2 un'emergenza di sanità pubblica a livello internazionale, e che con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunta a livello globale;
- Che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza i patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e la particolare situazione che ne è derivata al livello nazionale;
- Che con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e con successivo decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020 è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato d'emergenza, prorogando anche le disposizioni contenute nei D. L. 19/2020 e 33/2020;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale, basata su due presupposti impositivi, *uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

- la suddetta disciplina, in particolare i commi da 650 a 654, vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, prevede che la TARI sia commisurata ad anno solare e determinata sulla base del metodo normalizzato di cui al D. P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) prevede, a decorrere dal 2020 l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni vigenti in materia di TARI;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che la legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 16, art. 53: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali […] è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

RILEVATO che l'art. 1, comma 683-bis della L. 147/2013, inserito dall'art. 57-bis del D. L. 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito che le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, in deroga al richiamato comma 169 della L. 296/2006 e al comma 683 della L. 147/2013, sono da approvare entro il 30 aprile del 2020, termine posticipato al 30 settembre 2020 dall'art. 106,

comma 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del D. L. 34/2020, che ha modificato l'art. 107, comma 2, del D. L 18/2020;

DATO ATTO che l'art. 138 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,* abrogando l'art. 1, comma 779, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, ha uniformato i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione 2020, ulteriormente posticipato al 30 settembre;

ACCERTATO che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

RILEVATO che il suddetto articolo, al comma 5, recita che *«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI […] adottate per l'anno 2019,* ***anche per l'anno 2020****, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI sulla base dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

DATO ATTO che a causa della situazione emergenziale sulla base dei D.P.C.M. 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020, sono state introdotte delle misure specifiche di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica con la sospensione di quelle attività non essenziali che non rivestono carattere di pubblica utilità, fra cui le seguenti attività:

- manifestazioni ed eventi;
- servizi educativi e didattici (chiusura delle scuole di ogni ordine e grado);
- attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle di cui all'all. 1 D.P.C.M. 11 marzo 2020;
- sospensione dei servizi di ristorazione ad eccezione della sola ristorazione da asporto;
- servizi alla persona;
- attività industriali

RICHIAMATE, inoltre, le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna, adottate per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio della Regione, a partire dell'ordinanza n. 11 del 24 marzo 2020;

RITENUTO di introdurre delle agevolazioni/riduzioni a favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente l'attività lavorativa, in attuazione dei provvedimenti governativi/regionali per il contenimento della diffusione del coronavirus, a partire dal 9 marzo 2020;

RICHIAMATA la deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/Rif di ARERA "*adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19"*, con la quale si prevede, ferme restando le prerogative attribuite agli Enti Locali dalla L. 147/2013, l'introduzione di un fattore di correzione del 25% a riduzione del coefficiente potenziale di produzione, applicabile alla quota variabile, *Kd* (espresso in Kg/mq/anno), connessa alla tipologia di attività esercitata, di cui all'allegato A alla medesima delibera;

INDIVIDUATE le categorie destinatarie sulla base dei codici Ateco, di cui all'allegato A alla delibera 158/2020 di ARERA;

VISTA la nota di approfondimento IFEL del 31 maggio 2020, avente ad oggetto la succitata deliberazione ARERA;

VISTA la delibera AREA 238/2020 del 23 giugno 2020, avente ad oggetto "*adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di servizio e di investimento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per il periodo 2020-2021, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*

RITENUTO opportuno applicare una riduzione della tariffa TARI, per la parte fissa e quella variabile, per le sole utenze non domestiche, di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura con i provvedimenti governativi ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti dell'attività sulla base dei Codici Ateco così come risultante dall'allegato A) della suddetta deliberazione Arera n. 158/202;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare costituiscono misure eccezionali di sostegno, previste per il 2020, finalizzate a contenere i disagi patiti dai soggetti economici in ragione della straordinarietà e imprevedibilità degli eventi avvenuti in ambito sanitario, a seguito dell'epidemia da COVID-19;

EVIDENZIATO che tali agevolazioni non dovranno essere inserite nell'elaborazione del PEF 2020 per cui dovranno essere coperte con fondi di bilancio senza alcun onere aggiuntivo sulla pluralità degli utenti TARI;

DI DARE ATTO che alle tariffe TARI così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato dalla Provincia di Nuoro, nella misura del 5%;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 7 luglio 2020, con la quale venivano confermate per il 2020 le tariffe TARI adottate nel 2019 e la determinazione del Responsabile dell'Area, n. 387 del 23 luglio u.s., di approvazione del riepilogo contabile relativo alle utenze domestiche TARI 2020;

VISTO:

- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 42;
- lo Statuto Comunale;
- la L. 27 dicembre 2019, n. 160;
- i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ;

Dato atto che la proposta è stata redatta ed istruita favorevolmente dalla Dr.ssa Demurtas M. Antonietta, Responsabile del procedimento;

tutto ciò premesso e considerato

PROPONE di

- **DI APPROVARE** le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo ritenendole integralmente trasposte;

- **ADOTTARE** per il 2020, per le utenze "non domestiche" che hanno dovuto sospendere la propria attività a seguito della normativa nazionale/regionale adottata allo scopo di impedire la diffusione dell'epidemia da Sars-CoV-2, di cui all'all. A, la riduzione della TARI, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2020, nella misura del 25% sia delle quota fissa che di quella variabile (all. A) ;

- **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Finanziaria Tributi Entrate Patrimoniale di adottare tutti i provvedimenti scaturenti dalla presente deliberazione;

- **DI STABILIRE** in 3 rate la scadenza dei versamenti TARI 2020 - utenze non domestiche, rispettivamente:

    - 15 ottobre 2020;
    - 15 dicembre 2020;
    - 31 gennaio 2021;

- **DI DARE ATTO CHE**, come stabilito dall'art. 107, comma 4, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 "*decreto cura Italia",* si procederà successivamente alla determinazione ed approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti (PEF), entro il 31 dicembre 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

- **DI DARE ATTO** che alla TARI il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Nuoro;

- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione sul Portale del Federalismo Fiscale entro i termini di legge.

Parere in ordine alla Regolarit Tecnica	
Esito: Data:	IL RESPONSABILE DI SERVIZIO Rag. EDOARDO MEREU
Parere in ordine alla Regolarit Contabile	
Esito: Data:	IL RESPONSABILE DI SERVIZIO Rag. EDOARDO MEREU
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.TO Dr.ssa Maria Antonietta Demurtas